



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2014
(OR. en)**

8044/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0090 (COD)**

**CODEC 874
WTO 119
COEST 107
NIS 15
UD 99
PE 204**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 2-3 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In questo contesto il relatore, Paweł ZALEWSKI (PPE, PL), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione che propone di accogliere la proposta della Commissione. La proposta corrisponde all'accordo trovato durante i contatti informali di cui sopra.

I gruppi politici hanno presentato quattro emendamenti (il gruppo S&D ha presentato gli emendamenti 1 e 2 e il gruppo GUE/NGL ha presentato gli emendamenti 3 e 4).

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 3 aprile 2014 la plenaria ha adottato la posizione del Parlamento in prima lettura, accogliendo la proposta della Commissione. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Il testo adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

**Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina
***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0166),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0103/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0238/2014),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- (1) L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione sta cercando di instaurare con l'Ucraina una relazione sempre più stretta che vada oltre la cooperazione bilaterale e comprenda il progresso graduale verso l'associazione politica e l'integrazione economica. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 è stato negoziato un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro ("accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che è stato siglato da entrambe le Parti il 30 marzo 2012. Ai sensi delle disposizioni della DCFTA, l'Unione e l'Ucraina sono tenute ad istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, in conformità dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

- (2) Alla luce delle problematiche senza precedenti sul piano politico, economico e in materia di sicurezza fronteggiate dall'Ucraina e allo scopo di sostenerne l'economia, è opportuno non attendere l'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo di associazione concernente la DCFTA, ma anticiparne l'attuazione mediante preferenze commerciali autonome, e avviare unilateralmente la riduzione o la soppressione dei dazi doganali dell'Unione sulle merci originarie dell'Ucraina conformemente all'elenco delle concessioni di cui all'allegato IA dell'accordo di associazione.
- (3) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate, nonché alla sua partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione. Inoltre l'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni originarie dell'Unione, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni.

- (4) È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi ordinari della tariffa doganale comune per tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, previa indagine effettuata dalla Commissione.
- (5) In caso di mancato rispetto di una delle condizioni stabilite nel presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente in tutto o in parte gli accordi preferenziali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (6) Il presente regolamento si deve applicare fino all'entrata in vigore o, se del caso, fino all'applicazione provvisoria, del titolo IV (scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione e non oltre il 1° novembre 2014.
- (7) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1
Regimi preferenziali

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I.

Articolo 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione¹;
- b) conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- c) partecipazione dell'Ucraina ad una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode;

¹ Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- d) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere da ...⁺.

Articolo 3

Accesso ai contingenti tariffari

1. I prodotti elencati negli allegati II e III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione dei contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento.
3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

⁺ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

¹ Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Articolo 4
Sospensione temporanea

Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5
Clausola di salvaguardia

Qualora un prodotto originario dell'Ucraina ed elencato nell'allegato I del presente regolamento provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, la Commissione può reintrodurre i dazi ordinari della tariffa doganale comune su tali importazioni, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio¹, che si applicano *mutatis mutandis*.

¹ Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

Articolo 6

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

¹ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino all'entrata in vigore o, se del caso, fino all'applicazione provvisoria, del titolo IV dell'accordo di associazione e non oltre il 1° novembre 2014. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* qualora il presente regolamento cessi di applicarsi prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Tariffe doganali dell'UE

(Il testo dell'allegato non è qui riprodotto a causa della sua lunghezza. Per tale testo, riferirsi alla proposta della Commissione COM(2014)0166)

ALLEGATO II

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti il ...*.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3050	0204 22 50 0204 22 90 0204 23 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90	Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata) Carni disossate di agnello, congelate Carni disossate di animali della specie ovina, disossate		1 500

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3051	0409	Miele naturale		5 000
09.3052	1701 12	Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		20 070
	1701 91 1701 99	Zuccheri diversi dallo zucchero greggio		
	1702 20 10	Zucchero d'acero allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
	1702 90 30	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio		
	1702 90 50	Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio		
	1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79	Caramello		
	1702 90 80			
	1702 90 95	Sciroppo di inulina		
		Altri zuccheri, compreso lo zucchero		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
		invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3053	1702 30 1702 40 1702 60	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		10 000
09.3054	2106 90 30 2106 90 55 2106 90 59	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)		2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3055	Ex 1103 19 20 1103 19 90 1103 20 90 1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 1104 29 1104 30	Semole d'orzo Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo) Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo) Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano) Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco Cereali schiacciati d'orzo Cereali in fiocchi d'orzo Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati		6 300
09.3056	1107 1109	Malto, anche torrefatto Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco		7 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3057	1108 11	Amido di frumento (grano)		10 000
	1108 12	Amido di granturco		
	1108 13	Fecola di patate		
09.3058	3505 10 10	Destrina e altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati)		1 000
	3505 10 90			
	3505 20 30	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25%		
	3505 20 50			
	3505 20 90			

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3059	2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 2303 10 11	Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso) Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso		16 000
09.3060	0711 51 2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Funghi del genere <i>Agaricus</i> preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico		500

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3061	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , conservati temporaneamente (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati		500
09.3062	2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico		10 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3063	2009 61 90 2009 69 11 2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 2009 71 2009 79	<p>Succhi di uva (compresi i mosti di uva) di un valore Brix non superiore a 30 e di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto</p> <p>Succhi di uva (compresi i mosti di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore non superiore a 22 € per 100 kg di peso netto</p> <p>Succhi di uva (compresi i mosti di uva) di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67 e di valore non superiore a 18 € per 100 kg di peso netto</p> <p>Succhi di mela</p>		10 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3064	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao		2 000
09.3065	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39% ma non superiore al 75%		250
09.3066	0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80	Granturco dolce		1 500

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3067	1702 50 1702 90 10 Ex 1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90 Ex 1806 20 95	Fruttosio chimicamente puro Maltosio chimicamente puro Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore a 65% Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18% e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70%		2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	<p>Ex 1901 90 99</p> <p>2101 12 98</p> <p>2101 20 98</p> <p>3302 10 29</p>	<p>Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70%</p> <p>Preparazioni a base di caffè, tè o mate</p> <p>Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5%.</p>		
09.3068	<p>1903</p> <p>1904 30</p>	<p>Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da amidi e fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili</p> <p>Bulgur di grano</p>		2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3069	1806 20 70 2106 10 80 2202 90 99	Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, uguale o superiore a 2%		300
09.3070	2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove		2 000
09.3071	2207 10 2208 90 91 2208 90 99 2207 20	Alcole etilico non denaturato Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo		27 000
09.3072	2402 10 2402 20 90	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano		2 500

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 1° novembre 2014	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.3073	2905 43	Mannitolo		100
	2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)		
	3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44		
09.3074	3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee		2 000
09.3075	0703 20	Agli, freschi o refrigerati		500
09.3076	1004	Avena		4 000

ALLEGATO III

Contingenti tariffari per prodotti agricoli specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Carni bovine	0201.10.(00) 0201.20.(20-30-50-90) 0201.30.(00) 0202.10.(00) 0202.20.(10-30-50-90) 0202.30.(10-50-90)	12 000 t/anno espresse in peso netto
Carni suine	0203.11.(10) 0203.12.(11-19) 0203.19.(11-13-15-55-59) 0203.21.(10) 0203.22.(11-19) 0203.29.(11-13-15-55-59)	20 000 t/anno espresse in peso netto + 20 000 t/anno espresse in peso netto (per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))
Carni di pollame e preparazioni a base di carni di pollame	0207.11.(30-90) 0207.12.(10-90) 0207.13.(10-20-30-50-60-99) 0207.14.(10-20-30-50-60-99)	16 000 t/anno espresse in peso netto + 20 000 t/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0207.12.(10-90))

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
	0207.24.(10-90)	
	0207.25.(10-90)	
	0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99)	
	0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99)	
	0207.32.(15-19-51-59-90)	
	0207.33.(11-19-59-90)	
	0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)	
	0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)	
	0210.99.(39)	
	1602.31.(11-19-30-90)	
	1602.32.(11-19-30-90)	
	1602.39.(21)	

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Latte, crema di latte, latte condensato e iogurt	0401.10.(10-90) 0401.20.(11-19-91-99) 0401.30.(11-19-31-39-91-99) 0402.91.(10-30-51-59-91-99) 0402.99.(10-31-39-91-99) 0403.10.(11-13-19-31-33-39) 0403.90.(51-53-59-61-63-69)	8 000 t/anno esprese in peso netto
Latte in polvere	0402.10.(11-19-91-99) 0402.21.(11-17-19-91-99) 0402.29.(11-15-19-91-99) 0403.90.(11-13-19-31-33-39) 0404.90.(21-23-29-81-83-89)	1 500 t/anno esprese in peso netto
Burro e paste da spalmare lattiere	0405.10.(11-19-30-50-90) 0405.20.(90) 0405.90.(10-90)	1 500 t/anno esprese in peso netto
Uova e albumine	0407.00.(30) 0408.11.(80) 0408.19.(81-89) 0408.91.(80) 0408.99.(80) 3502.11.(90) 3502.19.(90) 3502.20.(91-99)	1 500 t/anno esprese in equivalente uova in guscio + 3 000 t/anno esprese in peso netto (per il codice NC 0407.00.(30))

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets	1001.90.(99)	950 000 t/anno
	1101.00.(15-90)	
	1102.90.(90)	
	1103.11.(90)	
Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets	1103.20.(60)	250 000 t/anno
	1003.00.(90)	
	1102.90.(10)	
Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets	1103.20.(20)	400 000 t/anno
	1005.90.(00)	
	1102.20.(10-90)	
	1103.13.(10-90)	
	1103.20.(40)	
	1104.23.(10-30-90-99)	